

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **In attesa del SISTRI, occorre inviare il Modello MUD entro il prossimo 30 aprile 2013**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 30 aprile 2013, deve essere presentata** alla Camera di commercio competente territorialmente, **la comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso del 2012**. Le modalità per la presentazione e il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale, sono state individuate dal DPCM 20 dicembre 2012 recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013". L'approvazione del nuovo modello **si è resa necessaria** a causa del **differimento dell'entrata in vigore del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti (SISTRI): il modello unico per la dichiarazione ambientale (MUD) torna**, quindi, **ad essere l'unico punto di riferimento per le imprese e per le amministrazioni coinvolte**. Il modello si compone di **sei comunicazioni: i) rifiuti speciali; ii) veicoli fuori uso; iii) imballaggi; iv) Raee; v) rifiuti urbani**, assimilati e raccolti in convenzione; **vi) produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee)**.

### **Soggetti tenuti all'invio del nuovo MUD**

**Il DPCM 20 dicembre 2012 recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013" contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle prescritte Comunicazioni da effettuarsi entro il prossimo 30 aprile 2013**, con riferimento all'anno 2012, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati.

#### **SOGGETTI interessati dall'Invio del modello MUD**

<b>1</b>	<b>✓ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;</b>
	<b>✓ Commercianti ed intermediari di rifiuti senza</b>

	<b>Comunicazione Rifiuti speciali</b>	<b>detenzione</b>
		✓ <b>Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;</b>
		✓ <b>Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi</b>
		✓ <b>Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00</b>
		✓ <b>Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi</b> derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
<b>2</b>	<b>Comunicazione Veicoli Fuori Uso</b>	✓ <b>Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali</b>
<b>3</b>	<b>Comunicazione Imballaggi</b>	✓ <b>CONAI</b> o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
<b>4</b>	<b>Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>	✓ <b>Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE</b> rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005
<b>5</b>	<b>Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione</b>	✓ <b>Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione</b> integrata dei rifiuti urbani e assimilati
<b>6</b>	<b>Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche</b>	✓ <b>Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale</b> e Sistemi Collettivi di Finanziamento

### **Comunicazione Rifiuti Speciali**

**L'obbligo di presentazione della comunicazione RIFIUTI SPECIALI riguarda nello specifico:**

→ **i produttori iniziali di rifiuti Pericolosi;**

- **i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali**, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, **se il produttore ha più di 10 dipendenti**;
- **imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.**

Inoltre, a differenza di quanto valido nel 2011 e nel 2012, **devono presentare il MUD anche:**

- **i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti**, compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
- **i commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.**

#### **OSSERVA**

**Rispetto alla modulistica utilizzata nel 2012**, il nuovo modello reca alcune modifiche significative: su tutte, **non viene più richiesto di fornire il dato relativo allo stato fisico del rifiuto**, ma **è richiesto ai produttori di indicare la giacenza, ovvero la quantità di rifiuto prodotto nell'anno di riferimento e non avviato al recupero o allo smaltimento.**

Per quanto concerne, invece, **l'importazione e l'esportazione di rifiuti è stato introdotto il riferimento al nuovo regolamento CE 1013/2006**. Peraltro, per i produttori che conferiscono i rifiuti all'estero, **devono indicare l'attività che viene svolta sul rifiuto dal destinatario.**

**I soli produttori che producono**, nella propria Unità Locale, **non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali** possono presentare la **Comunicazione Rifiuti Speciali su supporto cartaceo**, tramite la Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.

**Le modifiche** rispetto alla precedente versione **possono essere così riassunte:**

- la **Comunicazione semplificata può essere presentata dai soggetti che producono fino a 7 rifiuti. Viene superato quindi il limite dei 3 rifiuti**;
- nella **Scheda Anagrafica** deve essere riportato il codice di attività ATECO 2007;
- **non viene richiesto di fornire il dato relativo allo stato fisico del rifiuto**;
- i produttori devono **indicare la giacenza, ovvero la quantità di rifiuto prodotto nell'anno di riferimento e non avviato al recupero o allo smaltimento**;
- **sia per l'importazione che per l'esportazione di rifiuti è stato introdotto il riferimento al nuovo regolamento CE 1013/2006**;
- i produttori che conferiscono i **rifiuti all'estero**, devono indicare l'attività che viene svolta sul rifiuto dal destinatario.

**Le Comunicazioni Semplificate**, a dispetto della comunicazione integrale (che deve essere trasmessa solo in modalità telematica) **possono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione** (si veda lo schema riportato nell'Allegato 6 del citato DPCM).

#### **OSSERVA**

Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. **La Camera di commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce.** La presentazione alla Camera di commercio **deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.**

**Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio è di € 15,00 per ogni Unità Locale dichiarante e può essere versato utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di Segreteria MUD - (legge 70/1994)".**

Anche per la Comunicazione Rifiuti Speciali semplificata e cartacea **la scadenza rimane fissata entro il 30 aprile 2013.**

#### **Comunicazione Rifiuti urbani e assimilati**

**I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati sono tenuti a comunicare**, con riferimento all'anno precedente, le seguenti informazioni:

- **la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;**
- **la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;**
- **i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;**
- **i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;**
- **i dati relativi alla raccolta differenziata;**
- **le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.**

**Il dichiarante deve compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente in via telematica, tramite il sito [www.mudcomuni.it](http://www.mudcomuni.it) predisposto da Unioncamere.**

La trasmissione può avvenire con spedizione postale o via telematica.

<b>Spedizione telematica</b>	<b>La comunicazione va trasmessa</b> , a conclusione della compilazione, dal sito <a href="http://www.mudcomuni.it">www.mudcomuni.it</a> . A questo fine <b>i dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale rappresentante o a soggetto da questi delegato.</b>
<b>Spedizione postale</b>	I dichiaranti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento del diritto di segreteria possono adempiere all'obbligo stampando e spedendo, alla Camera di Commercio la scheda prodotta automaticamente dalla procedura sul sito <a href="http://www.mudcomuni.it">www.mudcomuni.it</a> , firmata dal legale rappresentante dell'impresa o suo delegato. <b>La presentazione avviene mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento, allegando copia dell'attestato di pagamento</b>

Anche per la dichiarazione in commento, **la scadenza è fissata il 30 aprile 2013.**

<b>Importo</b>	<b>Tipologia di spedizione</b>	<b>Modalità di pagamento</b>
<b>€ 10</b>	Spedizione telematica	Mediante con carta di credito o avvalendosi del servizio fornito da Telemaco Pay
<b>€ 15</b>	Spedizione cartacea	Mediante versamento in conto corrente postale

#### **OSSERVA**

E' bene precisare che:

- **non verranno considerate valide** ai fini di legge **dichiarazioni presentate con modulistica diversa** da quella prodotta dal sito [www.mudcomuni.it](http://www.mudcomuni.it);
- **se il Comune era soggetto alla presentazione del MUD** anche in quanto produttore iniziale di rifiuti o gestore di impianti **dovrà presentare, separatamente, anche la Comunicazione Rifiuti Speciali.**

#### **Comunicazione veicoli fuori uso**

Sono tenuti alla compilazione della comunicazione **veicoli fuori uso, le Unità locali che effettuano attività di trattamento** (autodemolizione, rottamazione e frantumazione) **dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.**

#### **OSSERVA**

Tali soggetti saranno tenuti a comunicare:

- **i dati relativi ai veicoli fuori uso** ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento;
- **i dati relativi ai materiali**, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero.

**Il software per la compilazione del MUD 2013 è unico per tutte le Comunicazioni.** Pertanto, **gestori che svolgono sia attività di gestione dei veicoli fuori uso sia attività di gestione di altri rifiuti**, dovranno quindi presentare un unico MUD comprensivo della Comunicazione Rifiuti Speciali e della Comunicazione Veicoli fuori uso.

**Per la trasmissione telematica** i soggetti dichiaranti debbono essere in **possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale** (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) **valido al momento dell'invio.**

#### **OSSERVA**

Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

**Il diritto di segreteria** per la trasmissione telematica **è pari a € 10,00** e può essere **corrisposto** trattandosi di spedizione telematica, **con carta di credito o avvalendosi del servizio fornito da Telemaco Pay.**

#### **OSSERVA**

**Nel caso il dichiarante debba presentare più di una Comunicazione** via telematica (p.es. Rifiuti e Veicoli fuori uso) **l'importo è sempre di € 10,00 .**

Ad ogni modo, **non verranno considerate valide ai fini di legge dichiarazioni presentate con modalità diverse da quella telematica.**

#### **Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

**Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tutti i soggetti** identificati dall'art. 3 comma 1 lettera m) del D.Lgs.

151/2005 già **iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ovvero:**

- chiunque **fabbrica e vende apparecchiature elettriche** ed elettroniche recanti il suo marchio;
- chiunque **rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori**;
- chiunque **importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza**;
- **chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione** è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14 del D.Lgs. 151/2005.

#### **OSSERVA**

Sul punto, si rammenta che, **non è comunque considerato produttore chi fornisce finanziamenti** esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, **a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).**

Inoltre, **sono tenuti alla presentazione della Comunicazione, i sistemi collettivi di finanziamento che comunicano**, per conto dei produttori loro aderenti, i **dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente** (art 7 comma 3 del DM 185/2007).

**Nulla è cambiato** rispetto allo scorso anno in merito ai dati da comunicare che, pertanto, sono gli stessi degli anni passati.

<b>Modalità di compilazione</b>	<b><u>Non vi sono novità nelle modalità di compilazione:</u></b> i produttori di AEE e i sistemi collettivi di finanziamento devono compilare la comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche esclusivamente via telematica, <b><u>tramite il sito <a href="http://www.impresa.gov.it">www.impresa.gov.it</a>, accessibile anche tramite <a href="http://www.registroaee.it">www.registroaee.it</a></u></b>
<b>Trasmissione camera di commercio</b>	<b>Non vi sono novità nelle modalità di trasmissione che deve avvenire esclusivamente via telematica</b> , a conclusione della compilazione, dalla scrivania personale accessibile tramite il sito <a href="http://www.impresa.gov.it">www.impresa.gov.it</a> .  I <b>dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio</b> , intestato al legale rappresentante o a soggetto da questi

delegato.

Anche per la comunicazione in esame **la scadenza è fissata per il 30 aprile 2013**, ma a dispetto delle altre comunicazioni, **non sono previsti diritti di segreteria.**

#### OSSERVA

E' bene rammentare che:

- **non verranno considerate** valide ai fini di legge, **le dichiarazioni presentate con modalità diverse da quella telematica;**
- **Se il produttore di apparecchiature era soggetto alla presentazione del MUD** in quanto produttore iniziale di rifiuti o gestore di impianti, quest'ultimo **dovrà presentare, separatamente, anche la Comunicazione Rifiuti Speciali.**

### Comunicazione imballaggi

**Sono tenuti alla compilazione del MUD – Comunicazione imballaggi:**

- **il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI);**
- **i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.**

#### OSSERVA

**La Comunicazione Imballaggi NON deve essere presentata da altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati: in particolare non deve essere presentata da aziende che immettono sul mercato o utilizzano imballaggi, per i quali l'obbligo è assolto dal CONAI**

Con l'obiettivo di quantificare con precisione il rispetto degli obiettivi di recupero e riciclaggio, **sono state apportate** (nella nuova comunicazione) **rilevanti modifiche.** In particolare, **vengono richieste**, per le unità locali dalle quali viene ritirato il rifiuto, **le seguenti informazioni:**

- ✓ **Provenienza degli imballaggi** da superficie pubblica o da superficie privata.
- ✓ **Attività economica svolta nell'unità locale dove ha origine il rifiuto.**

<b>Modalità di compilazione</b>	<b>di</b>	La comunicazione deve essere compilata <b>esclusivamente su supporto informatico utilizzando il software MUD predisposto da Unioncamere</b>
<b>Modalità di trasmissione</b>		La comunicazione deve essere <b>inviata alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.</b> L'invio della comunicazione si intende assolto <b>mediante la trasmissione tramite il sito <a href="http://www.mudtelematico.it">www.mudtelematico.it</a>.</b>



<b>Scadenza</b>	<b>30 aprile 2013</b>
<b>Diritto di segreteria</b>	<b>Il diritto di segreteria è di € 10,00 per ogni Unità Locale dichiarante e possono essere versati tramite carta di credito o tramite Telemaco Pay.</b>
<b>Documenti</b>	<b>I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Imballaggi devono richiedere il software ad Ecocerved mediante una email all'indirizzo <a href="mailto:softwaremud@ecocerved.it">softwaremud@ecocerved.it</a></b>

### **Comunicazione Gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

**I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione** relativa ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) **sono quelli coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005** ed, in particolare:

- ✓ **impianti di trattamento dei RAEE;**
- ✓ **centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome** (articolo 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 25/07/2005, n. 151).

La **Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è una nuova Comunicazione prevista dal D.Lgs. 151/2005.**

Le schede previste da questa sezione possono essere così riassunte:

<b>Scheda TRA- RAEE Impianti di trattamento</b>	<b>Questa scheda deve essere compilata dai soggetti che effettuano operazioni di trattamento di RAEE</b> quali es. messa in sicurezza, smontaggio, frantumazione, stoccaggio ai sensi del D.Lgs. 151/2005 ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti in riferimento a tali attività.
<b>Scheda CR RAEE – Centri di raccolta</b>	La scheda va compilata <b>dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome se gestiscono centri di raccolta</b> così come individuati dall'art.6 comma 1 lettera c) del D.Lgs 151/2005.
<b>Modulo DR RAEE – Destinazione dei RAEE</b>	<b>Il modulo va compilato dai soggetti che presentano una qualsiasi delle schede previste dalla comunicazione</b> , per indicare il destinatario dei rifiuti raccolti o trattati o trasportati.
<b>Modulo RT RAEE – Origine dei RAEE ricevuti</b>	<b>Il modulo va compilato dai soggetti che presentano la scheda TRA-RAEE o RT-RAEE per indicare da chi hanno ricevuto i RAEE gestiti o trasportati.</b>
<b>Modulo MG RAEE – Gestione</b>	<b>Il modulo va compilato dai soggetti che presentano la</b>

<b>dei RAEE</b>	<b>Scheda TRA-RAEE o CR- RAEE per indicare le operazioni di recupero o smaltimento svolte sul rifiuto.</b>
<b>Modulo TE RAEE – Conferimento a terzi per attività di trasporto</b>	<b>Il modulo va compilato dai soggetti che presentano la Scheda TRA-RAEE o CR- RAEE, per i rifiuti in uscita dall'unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto oggetto della Scheda T a terzi tramite soggetti che esercitano <u>esclusivamente</u> attività di trasporto.</b>
<b>La Comunicazione Gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</b>	Il <b><u>software messo a disposizione da Unioncamere;</u></b>  <b>Utilizzando anche altri software</b> a condizione che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'Allegato 4 al DPCM in commento e <b><u>messi a disposizione sul sito <a href="http://www.mud.ecocerved.it">www.mud.ecocerved.it</a></u></b>
<b>Modalità di trasmissione</b>	<b>La Comunicazione Gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere presentata alla Camera di commercio competente per territorio <u>esclusivamente via telematica: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico.</u></b>

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it) **Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale** (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) **valido al momento dell'invio.**

#### **OSSERVA**

Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

**Il diritto di segreteria, pari ad € 10,00, può essere corrisposto** trattandosi di spedizione telematica, **con carta di credito o avvalendosi del servizio fornito da Telemaco Pay.**

La Scadenza per l'invio delle comunicazioni **è fissata al 30 aprile 2013**

### **Tabella di sintesi**

<b>CHI</b>	<b>COSA</b>	<b>COME</b>
<b>Produttori Soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali</b>	<b>Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata</b>	Spedizione postale della modulistica cartacea
	Oppure <b>Comunicazione Rifiuti Speciali</b>	Trasmissione telematica
<b>Altri produttori</b>	<b>Comunicazione Rifiuti Speciali</b>	Trasmissione telematica
<b>Gestori (ricuperatori, trasportatori, smaltitori)</b>	<b>Comunicazione Rifiuti Speciali</b>	Trasmissione telematica
	<b>Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta)</b>	
	<b>Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta)</b>	
<b>Intermediari o commercianti senza detenzione</b>	<b>Comunicazione Rifiuti Speciali</b>	Trasmissione telematica
<b>Conai o altri soggetti di cui all'articolo 220, comma 2</b>	<b>Comunicazione imballaggi</b>	Trasmissione telematica
<b>Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane</b>	<b>Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione</b>	→ Via Telematica → Spedizione postale della modulistica generata da sistema di compilazione
<b>Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento</b>	<b>Comunicazione AEE</b>	Trasmissione telematica

**Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**